



Presidenza del Consiglio dei Ministri

AVVISO DI MOBILITA' AI SENSI DELL'ARTICOLO 30 DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, N. 165, PER LA COPERTURA DI 20 POSTI DI CATEGORIA "A" RISERVATA AL PERSONALE DI CUI ALL'ARTICOLO 7, COMMA 4, DELLA LEGGE 18 MARZO 2025, N. 40, DA DESTINARE AL DIPARTIMENTO CASA ITALIA DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante *“Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente *“Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi”*, e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante *“Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*, e ss.mm.ii.;

VISTO, in particolare, l’articolo 30 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001;

VISTO l’articolo 35, comma 6, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 che, ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, richiede il possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l’ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria, come previsto dall’articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 *“Codice dell’amministrazione digitale”*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, recante *“Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri”* e ss.mm.ii.;

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte da parte delle pubbliche amministrazioni”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2018 recante “Criteri e modalità per l’individuazione del Responsabile della protezione dei dati personali e dei soggetti mediati i quali la Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni di titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 gennaio 2024, con il quale è stata rideterminata la dotazione organica del personale del ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, come da tabella A allegata al medesimo decreto;

VISTO l’articolo 1, comma 833, della Legge 30 dicembre 2024 n. 207 che ha disposto l’adeguamento della dotazione organica secondo quanto previsto dal comma 823 della medesima norma;

VISTA la legge 18 marzo 2025, n. 40 recante “Legge quadro in materia di ricostruzione post-calamità”;

VISTO, in particolare, l’articolo 7, comma 4, della suindicata legge 40 del 2025, ai sensi del quale “In sede di prima applicazione del comma 1 dell’articolo 18-bis del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, alla Presidenza del Consiglio dei ministri è attribuito un contingente di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato da destinare al Dipartimento Casa Italia, in numero non superiore a venticinque unità individuate, a domanda, in funzione della specificità delle professionalità e dell’esperienza maturata in materia di ricostruzione, tra il personale di cui all’articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all’articolo 67-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, e presso le altre amministrazioni di cui all’articolo 67-ter, comma 6, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, nonché tra quello in servizio a tempo indeterminato di cui all’articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all’articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. È conseguentemente ridotta la dotazione organica dell’amministrazione di provenienza e corrispondentemente incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con contestuale trasferimento delle relative risorse. Gli oneri del differenziale retributivo derivanti dall’applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri sono posti a valere sulle facoltà assunzionali della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri”;

VISTO il Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri, sottoscritto il 31 luglio 2009, che contiene, tra l’altro, la declaratoria dell’ordinamento professionale della Presidenza del Consiglio dei ministri;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri relativo al triennio 2016-2018 sottoscritto in data 7 ottobre 2022;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del personale del comparto autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri sottoscritto in data 28 dicembre 2023;

RILEVATO che, ai sensi di quanto disposto dal suindicato articolo 7, comma 4, della legge 40 del 2025, è ridotta la dotazione organica dell'amministrazione di provenienza e corrispondentemente incrementata la dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con contestuale trasferimento delle relative risorse e che gli eventuali oneri del differenziale retributivo derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro della Presidenza del Consiglio dei ministri sono posti a valere sulle facoltà assunzionali della medesima Presidenza del Consiglio dei ministri;

RITENUTO, pertanto, di dare avvio ad una procedura di mobilità per 20 posti di categoria "A", settore di competenza "scientifico-tecnologico-informatico-statistico", con specifica professionalità ed esperienza maturata in materia di ricostruzione, riservata al personale di cui all'articolo 67-ter, comma 6, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in servizio, alla data di entrata in vigore della legge n. 40 del 2025 (2 aprile 2025), presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-ter, comma 6, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, nonché tra quello in servizio a tempo indeterminato di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

INFORMATE le Organizzazioni sindacali;

D E C R E T A

Art. 1

(Posti da ricoprire)

1. È indetta, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, una procedura di mobilità, a domanda, per il reclutamento a tempo pieno e indeterminato di n. 20 unità di personale di categoria "A", settore di competenza "scientifico-tecnologico-informatico-statistico" da destinare al Dipartimento Casa Italia, con incremento della dotazione organica del personale non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, comma 4, della legge 18 marzo 2025, n. 40.

Art. 2

(Requisiti di ammissione)

1. Alla procedura di cui all'articolo 1 del presente Avviso è ammesso, in funzione della specificità della professionalità e dell'esperienza maturata in materia di ricostruzione, esclusivamente il personale delle



Presidenza del Consiglio dei Ministri

pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, come individuate dall'articolo 7, comma 4, della legge 18 marzo 2025, n. 40, in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 40 del 2025 (2 aprile 2025), presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-ter, comma 6, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, nonché tra quello in servizio a tempo indeterminato di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che risulti in possesso anche dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana;
- b) maggiore età;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) idoneità fisica allo specifico impiego, ove richiesta per lo svolgimento della prestazione;
- e) possesso di Laurea triennale (L) Laurea specialistica (LS) Laurea magistrale (LM) oppure Diploma di Laurea di vecchio ordinamento (DL) in discipline tecniche, scientifiche ed economiche, nonché i titoli equiparati secondo la normativa vigente;
- f) essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, come individuate dall'articolo 7, comma 4, della legge 18 marzo 2025, n. 40;
- g) essere in servizio, alla data di entrata in vigore della legge n. 40/2025 (2 aprile 2025), presso gli Uffici speciali per la ricostruzione di cui all'articolo 67-ter, comma 2, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, e presso le altre amministrazioni di cui all'articolo 67-ter, comma 6, secondo periodo, del medesimo decreto-legge n. 83 del 2012, nonché tra quello in servizio a tempo indeterminato di cui all'articolo 57, comma 3, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e all'articolo 50, comma 3, lettera a), del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;
- h) essere inquadrato nell'area Funzionari (ex Area terza) o in una categoria di inquadramento corrispondente;
- i) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, in forza di norme di settore, o licenziati per le medesime ragioni, ovvero per motivi disciplinari ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, ovvero dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile;
- j) non aver riportato condanne penali, con sentenza passata in giudicato, per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione; coloro che hanno in corso



Presidenza del Consiglio dei Ministri

procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;

- k) possesso delle qualità morali e di condotta incensurabili ai sensi dell'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

2. I requisiti sopra elencati debbono essere posseduti anche alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione alla procedura stabilita nel presente avviso, nonché all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 3

*(Pubblicazione dell'avviso e presentazione della domanda. termini e modalità.
Comunicazioni ai candidati)*

1. Il presente avviso sarà pubblicato sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/>, sulla rete intranet e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'indirizzo internet <https://presidenza.governo.it/AmministrazioneTrasparente/>.

2. Il candidato dovrà inviare la domanda di ammissione alla procedura esclusivamente per via telematica, autenticandosi con SPID/CIE/CNE/eIDAS, compilando il *format* di candidatura sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/>, previa registrazione sullo stesso Portale. All'atto della registrazione l'interessato dovrà compilare il proprio *curriculum vitae*, con valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per la partecipazione alla procedura il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato o di un domicilio digitale.

3. La registrazione, la compilazione e l'invio *online* della domanda devono essere completati entro il termine di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso sul Portale "inPA", disponibile all'indirizzo internet <https://www.inpa.gov.it/>. Tale termine è perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso.

4. La data di presentazione *online* della domanda di partecipazione alla procedura è certificata e comprovata da apposita ricevuta scaricabile, al termine della procedura di invio, dal Portale "inPA" che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione della domanda, improrogabilmente non consente più l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio della domanda di partecipazione. Ai fini della partecipazione alla procedura, in caso di più invii della domanda di partecipazione, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima, intendendosi le precedenti revocate in modo integrale e definitivo, nonché prive d'effetto.

5. Nell'apposito modulo di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente



Presidenza del Consiglio dei Ministri

della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ciascun candidato deve dichiarare negli appositi spazi, a pena di esclusione:

- I. il cognome e il nome, il codice fiscale;
- II. il luogo e la data di nascita;
- III. di essere cittadino italiano;
- IV. l'indirizzo di residenza o di domicilio, se diverso dalla residenza, il proprio indirizzo PEC o un domicilio digitale allo stesso intestato e al quale intende ricevere le comunicazioni relative alla procedura, unitamente a un recapito telefonico;
- V. l'autorizzazione al trattamento dei dati personali per le finalità connesse all'espletamento della procedura e per le successive attività inerenti all'eventuale procedimento di assunzione;
- VI. il possesso dell'idoneità fisica all'impiego;
- VII. il godimento dei diritti civili e politici;
- VIII. il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- IX. di essere dipendente di ruolo a tempo indeterminato di una delle amministrazioni indicate all'articolo 2, comma 1, lett. f) del presente Avviso, in servizio presso gli uffici di cui alla successiva lettera g);
- X. di essere inquadrato nell'area Funzionari (ex Area terza) o in una categoria di inquadramento corrispondente;
- XI. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullità insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge o contrattuale;
- XII. il possesso del titolo di studio richiesto ai fini della partecipazione alla procedura, con indicazione dell'università o dell'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento. I titoli di studio conseguiti all'estero sono considerati validi se il candidato indica gli estremi del provvedimento con il quale il titolo stesso è stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano o dichiara che provvederà a richiedere l'equiparazione;
- XIII. di non aver riportato condanne con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. Coloro che hanno in corso procedimenti penali, procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ne danno notizia al momento della candidatura, precisando la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
- XIV. il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo articolo 6 del presente avviso;
- XV. il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'articolo 8 del presente avviso;
- XVI. di essere in possesso del requisito della condotta incensurabile previsto dall'art. 35, comma 6, decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;
- XVII. di aver preso visione e di accettare in modo pieno e incondizionato le informazioni, disposizioni e condizioni dell'avviso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

6. Alla domanda, dovrà essere obbligatoriamente allegato il curriculum in formato europeo, nel quale dovranno essere indicati:

- a) i titoli di studio posseduti;
- b) titoli ed esperienza attinenti alla specifica professionalità ed esperienza maturata in materia di ricostruzione;
- c) l'amministrazione di appartenenza, tra quelle indicate all'articolo 2, comma 1, lett. f) del presente Avviso;
- d) l'ufficio presso il quale presta servizio tra quelli indicati all'articolo 2, comma 1, lett. g) del presente Avviso.

7. Sarà assicurata la partecipazione, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario del colloquio a causa dello stato di gravidanza o allattamento, secondo quanto previsto dall'articolo 7, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, garantendo in ogni caso la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento. Le candidate in stato di gravidanza o allattamento dovranno specificare la propria condizione in apposito spazio disponibile sul format elettronico e caricare tutta la documentazione di supporto in formato pdf. sul Portale "inPA" durante la fase di inoltro della candidatura.

8. Le comunicazioni personali relative alla presente procedura saranno inviate all'indirizzo PEC dichiarato nella candidatura. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità derivante da inesatte indicazioni del recapito, ovvero da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC.

9. Ogni comunicazione concernente la presente procedura sarà effettuata mediante pubblicazione sul portale «inPA» e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

10. L'Amministrazione si riserva di controllare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati e può disporre in ogni momento l'esclusione dalla procedura.

Art. 4

(Esclusione dalla procedura)

1. L'Amministrazione può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla procedura nei seguenti casi:

- a) presentazione della domanda con modalità diverse da quelle indicate all'articolo 3;
- b) mancato possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.

2. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della procedura, l'Amministrazione dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla stessa e procede alla risoluzione del rapporto di lavoro ove già instaurato; sarà parimenti disposta la decadenza, con risoluzione del rapporto di lavoro, ove già instaurato, dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla procedura o delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

3. I candidati non esclusi sono comunque ammessi alla procedura con riserva.
4. Ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, l'Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile e amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del già menzionato D.P.R., ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
5. La verifica del possesso dei requisiti e dei titoli è effettuata dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5

(Commissione di valutazione)

1. Ai fini della presente procedura, con separato provvedimento sarà nominata la Commissione di valutazione.

Art. 6

(Valutazione dei titoli)

1. La valutazione dei titoli è effettuata dalla Commissione esaminatrice sulla base del curriculum e dei titoli dichiarati dai candidati negli appositi spazi della domanda di ammissione alla procedura, completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente avviso.
2. Per la valutazione dei titoli, la Commissione di cui all'articolo 5 dispone di **30 punti** così ripartiti:
 - A. Valutazione del curriculum, comprensivo dei titoli culturali e professionali (**massimo punti 20**);
 - B. Svolgimento, nell'ambito della pubblica amministrazione, di attività professionale qualificata in materia di ricostruzione (**massimo punti 10**).

Art. 7

(Colloquio)

1. I candidati in possesso dei requisiti che abbiano raggiunto ai sensi dell'articolo 6 un punteggio minimo di **16 punti** vengono ammessi ad un colloquio finalizzato ad integrare la valutazione dei titoli di servizio e di studio, con l'esperienza maturata in materia di ricostruzione, in funzione della specificità della professionalità posseduta nell'ambito della pubblica amministrazione. All'esito del colloquio viene attribuito un ulteriore punteggio fino ad un massimo di **20 punti**. Ai fini dell'accesso alla graduatoria definitiva i candidati devono ottenere al colloquio un punteggio minimo di 12 punti.

Art. 8

(Graduatoria definitiva)

1. La Commissione esaminatrice stila la graduatoria finale di merito sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nel colloquio.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

2. A parità di merito trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di precedenza o preferenza previsti dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e ss.mm.ii..
3. I candidati in possesso di titoli di precedenza o preferenza, secondo la normativa vigente, devono dichiarare nella domanda il titolo che dia diritto a tali benefici, da possedere sia alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda sia all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.
4. L'Amministrazione pubblica sul portale «inPA» e sul proprio sito istituzionale uno specifico avviso indicando il termine perentorio entro il quale i candidati che hanno superato la prova orale devono far pervenire al Dipartimento Casa Italia la documentazione digitale attestante il possesso dei titoli di precedenza o preferenza, già indicati nella domanda, al fine dell'elaborazione della graduatoria finale di merito.
5. La graduatoria finale di merito, approvata con decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è pubblicata sul portale «inPA» e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
6. Avverso la graduatoria finale di merito è ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.

Art. 9

(Comunicazione dell'esito della procedura)

1. Ai candidati vincitori è data comunicazione dell'esito della procedura attraverso la pubblicazione della graduatoria finale di merito sul portale «inPA» e sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. Tale pubblicazione sostituisce ogni altra comunicazione e ha valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 10

(Inquadramento in ruolo)

1. Il candidato vincitore utilmente collocato nella graduatoria sarà inquadrato nel ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
2. L'inquadramento è subordinato all'acquisizione dell'esito positivo degli accertamenti che verranno svolti circa il possesso delle qualità morali e di condotta di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, come previsto dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. La mancanza del requisito previsto dal presente articolo determinerà l'impossibilità di perfezionare positivamente la procedura e comporterà la facoltà di attivare lo scorrimento della graduatoria formulata dalla Commissione di valutazione.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 11

(Validità della graduatoria)

1. La graduatoria finale di merito resterà valida per la durata di due anni, decorrenti dalla data di approvazione della stessa.

Art. 12

(Trattamento dei dati personali)

1. La Presidenza del Consiglio dei ministri nella persona del Capo del dipartimento Casa Italia *pro tempore*, in qualità di titolare del trattamento (di seguito, il “Titolare”), tratta i dati personali relativi al presente avviso, in conformità con il Regolamento UE 2016/679 (di seguito “RGPD”) e, ai sensi dell’art. 12 dell’RGPD, fornisce agli interessati le informazioni di cui agli articoli 13 e 14 dell’RGPD in forma concisa, trasparente, intellegibile e facilmente accessibile con un linguaggio semplice e chiaro. Le ulteriori informazioni relative al trattamento dei dati personali effettuato attraverso il Portale “inPA” sono presenti sul sito web del Portale al link “Privacy Policy” presente in calce al sito <https://www.inpa.gov.it/privacypolicy/>.

2. I dati personali dell’interessato sono raccolti mediante domanda di partecipazione alla procedura di selezione e saranno trattati esclusivamente al fine dell’espletamento delle attività connesse all’ avviso.

3. La base giuridica del trattamento è l’assolvimento degli obblighi di legge al quale è soggetto il Titolare (articoli 35 e 35-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e articolo 2 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79), ai sensi dell’articolo 6, par. 1, lett. c), RGPD.

4. Ulteriore finalità del trattamento è la tutela da parte del Titolare dei propri diritti e interessi, anche ai fini dell’esercizio del diritto di difesa la cui base giuridica risiede all’articolo 6, par. 1, lett. f), RGPD.

5. I dati personali sono raccolti direttamente presso l’interessato e, nel caso in cui sia imposto per legge o dal presente avviso, sono raccolti presso soggetti terzi, ove sia necessario effettuare le apposite verifiche in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione alla presente procedura.

6. Il trattamento dei dati personali è effettuato mediante l’ausilio di strumenti manuali, informatici e telematici atti a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati personali.

7. I dati personali sono trattati per conto del Titolare solo da:

a) soggetti autorizzati al trattamento che hanno ricevuto apposite istruzioni da parte del Titolare;

b) soggetti terzi che agiscono per conto del Titolare, solo ove questi ultimi siano stati appositamente nominati Responsabili del trattamento, ai sensi dell’articolo 28 del RGPD.

c) soggetti terzi qualificati come titolari autonomi del trattamento, qualora la comunicazione sia prevista da obblighi di legge ovvero dal bando all’esito della relativa procedura.

8. I dati personali dell’interessato non sono trasferiti in territorio Extra UE.

9. Salvo quanto previsto nell’informativa privacy del Portale “inPA”, i dati personali sono trattati dalla compilazione della domanda di candidatura fino alla conclusione della procedura. Successivamente, il



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Titolare conserva i dati personali unicamente per l'assolvimento degli ulteriori obblighi di legge e per tutela dei propri diritti e interessi, anche in sede giudiziale e stragiudiziale, entro il termine di prescrizione previsto dalla normativa di settore. Scaduti i rispettivi termini, i dati personali sono cancellati e/o resi anonimi in modo da impedire, anche indirettamente, l'identificazione dell'interessato.

10. Il conferimento dei dati personali da parte dell'interessato è obbligatorio e l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione, nonché agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura.

11. Nessun dato trattato sarà soggetto a processo decisionale automatizzato e, in particolare, nessun dato trattato sarà soggetto ad attività di profilazione.

12. I dati personali raccolti non sono oggetto di diffusione salvo nei casi previsti dalla legge, in conformità alle delibere dell'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

13. I riferimenti del responsabile della protezione dei dati (Rpd) sono disponibili sul sito istituzionale: <http://www.governo.it/privacy-policy>.

14. L'interessato, ai sensi degli articoli da 15 a 22 del RGPD, può esercitare in ogni momento i suoi diritti, ove applicabili, nei confronti del Titolare, rivolgendo le relative istanze a "Presidenza del Consiglio dei Ministri" ai seguenti indirizzi:

- pec: RPD@pec.governo.it
- email: responsabileprotezionedatipcm@governo.it

15. L'interessato può esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Art. 13

(Responsabile del procedimento e accesso agli atti)

1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2. Fino a quando la procedura sia conclusa, l'accesso è limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti.

3. L'amministrazione può disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni di selezione.

4. Con la presentazione della domanda di partecipazione il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase dall'Amministrazione previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo selettivo del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti relativi alla procedura.

5. Il Responsabile Unico del Procedimento è il Capo del dipartimento Casa Italia *pro tempore* o persona dallo stesso delegata.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Art. 14

(Norma finale)

1. L'Amministrazione si riserva la facoltà, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, di non dare corso alla procedura di mobilità senza che per i concorrenti insorga alcun diritto o pretesa all'inquadramento nel ruolo non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il presente decreto sarà trasmesso all'ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo contabile presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il visto di competenza.

Roma,

IL SEGRETARIO GENERALE
Carlo Deodato